

NOTA TECNICA

sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 390/2004

La sentenza della Corte Costituzionale n. 390/2004 dichiara illegittimo il tetto percentuale imposto alle assunzioni a tempo indeterminato che, «fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute (...), entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003».

Sono fatti salvi i meccanismi e procedure previsti dalle disposizioni della Finanziaria ovvero l'«accordo tra Governo, regioni e autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata» da recepire in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri –, volti a far sì che vi sia il «concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

E' pertanto necessario sottolineare l'estrema importanza che assume in tale situazione il principio generale di riferimento del "contenimento della spesa pubblica" quale criterio ed obiettivo principale della legge finanziaria annuale da correlarsi, in questa fase indiscutibilmente, all'attuale programmazione adottata dall'ente locale.

Per il momento non possono rilevarsi ulteriori conseguenze sulla attuale gestione delle procedure in essere presso le Province alla luce del disposto di cui all' art. 30 della legge 11.3.1957 n. 87 comma 3 che stabilisce l'applicazione della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.